

ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E MALATI DI ALZHEIMER

LETTERA FAC-SIMILE RICHIESTA ad Asl ed Ente gestore delle attività socio-assistenziali di erogazione prestazioni essenziali e del pagamento delle quote sanitarie e alberghiere – DIFFIDA

Lettera predisposta dalla Fondazione promozione sociale - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti

Via Artisti, 36 - 10124 Torino - tel. 011.812.44.69 - fax 011.812.25.95 e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it

Raccomandata A/R

- Egr. Direttore generale Asl.....
.....

Raccomandata A/R

- Egr. Sindaco del Comune di
(oppure al Responsabile dell'Ente gestore attività socio assistenziali.....)

E p.c.

- Spett.le Fondazione Promozione sociale onlus
Via Artisti 36 - 10124 Torino

(N.B. Solo per i pazienti residenti nella Regione Piemonte inviare lettera normale anche a:
Difensore civico Regione Piemonte -
Via Dellala 8, 10121 Torino)

OGGETTO: Richiesta erogazione prestazioni essenziali e pagamento quote sanitarie e alberghiere – DIFFIDA

1. Il/La Sig./Sig.ranato/a
a..... il..... residente
a.....via.....
è persona anziana, gravemente malata e non autosufficiente.

In data..... il/la Sig./Sig.ra presentava domanda di valutazione geriatrica. A seguito di visita dell'Unità valutativa geriatrica (seduta del, come da comunicazioni di pari data dell'Asl), al/alla Sig./Sig.ra è stato riconosciuto il diritto di ricevere cure socio-sanitarie presso una struttura residenziale.

In attesa che codesta Azienda sanitaria si faccia concretamente carico dell'erogazione delle prestazioni essenziali, le cattive condizioni di salute in cui versava (e versa tuttora) il/la Sig./Sig.ra hanno imposto il ricovero della medesima presso la struttura..... con sede in.....
Via..... n..... a partire da

Per tale ricovero, il/la Sig./Sig.ra..... ha corrisposto e corrisponde una quota sanitaria mensile pari ad euro.....

2. L'Asl..... è l'unico soggetto obbligato a corrispondere le prestazioni di cura e di assistenza al/alla Sig./Sig.ra e, in caso di ricovero presso diversa struttura sanitaria, a corrispondere in misura integrale la quota sanitaria relativa al ricovero.

3. Il Vostro eventuale rifiuto di rifondere al/alla Sig./Sig.ra i predetti importi – già corrisposti a – costituirebbe

una grave violazione di diritti inviolabili posti dall'Ordinamento in capo a anziani e disabili, consistendo in un illecito diniego di prestazioni essenziali considerate esigibili dall'Ordinamento medesimo.

Al riguardo segnala l'ordinanza n. 609/2012 in cui «con riferimento all'istituzione [prevista nella delibera 45/2012 della Giunta della Regione Piemonte, ndr.] di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano (liste di attesa previste nell'ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili)» il Tar del Piemonte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato dall'Associazione promozione sociale, dall'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale) e dall'Utlim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali) ed ha quindi dichiarato l'illegittimità delle liste di attesa poiché le prestazioni rivolte agli anziani malati cronici non autosufficienti e alle persone con demenza senile rientrano «nei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato I.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale».

Il pieno e immediato diritto alle cure socio-sanitarie residenziali degli anziani cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile è stato confermato dall'Ordinanza del Tar del Piemonte n. 141/2013.

Per quanto concerne il succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, diventato legge ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), rileva che fra «le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale» sono compresi gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza, nonché quelli relativi alle «attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti» e che l'esigibilità dei diritti sanciti dai Lea è stata riconosciuta anche dalla Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità l'11 luglio 2012 dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.

Non può dunque essere disconosciuto il diritto di un anziano non autosufficiente e gravemente malato – come peraltro confermato dall'Unità di valutazione geriatrica – a ricevere i servizi necessari per la propria cura ed assistenza, essendo perciò l'Ente *ex lege* tenuto ad erogare la prestazione essenziale facendosi carico della corresponsione integrale della quota sanitaria anche nei casi in cui il soggetto sia stato ricoverato presso altra struttura sanitaria.

Alla luce di quanto sopra rilevato, invito e **diffido**, anche ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, i responsabili di codesta Azienda sanitaria e dell'Ente gestore delle attività socio-assistenziali a farsi direttamente carico in base alle rispettive competenze dell'erogazione delle prestazioni essenziali sopra precisate.

In caso contrario, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, si provvederà ad adire le opportune sedi giudiziali ⁽¹⁾.

[La seguente frase e da inserire solo per i pazienti residenti in Piemonte]
La/lo scrivente chiede inoltre al Difensore civico della Regione Piemonte di intervenire per l'accoglimento della presente istanza da parte degli enti in indirizzo.

Cordiali saluti.

data..... firma.....

Mittente.....

⁽¹⁾ Per poter agire in sede giudiziale, nel caso di persona incapace a provvedere ai propri interessi, è necessario avviare a seconda delle sue condizioni, il procedimento di interdizione per la nomina di un tutore o chiedere la nomina di un amministratore di sostegno.